



COMUNE DI LASCARI
Provincia di Palermo

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 42 del 29-12-2020

OGGETTO:	Ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i.
-----------------	---

L'anno **duemilaventi** e questo giorno **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **09:30**, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di regolare convocazione diramata dal Presidente del Consiglio in data 23/12/2020, prot. n° 11146, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la DOTT.SSA CAROLA MAGGIO nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 11 ed assenti, sebbene invitati, n. 1 come segue:

BONANNO MARTINA	P	MAGGIO CAROLA	P
MORREALE VINCENZO	P	LISUZZO DOMENICO	P
AULICINO SANDRA	P	LALA TERESA VIVIANA	P
RENZINO HELGA	P	CESARE ANTONIO EDUARDO	P
PROVENZA CATERINA	P	MAZZOLA TIZIANA	P
GUZZETTA CAROLINA	A	NUCCIO GIOACCHINO	P

Assiste il **SEGRETARIO COMUNALE**, DOTT. **SEBASTIANO EMANUELE FURITANO**.

Il Presidente, riscontrato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

In continuazione di seduta..... Consiglieri
presenti n. 11.

Si passa a trattare l'argomento posto al 3° punto dell'O.d.G. ad oggetto: "Ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i.".

Esponde il Segretario Comunale.

Nessuno chiede di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta in argomento, che viene approvata all'unanimità da n. 11 Consiglieri presenti e votanti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Area Affari Generali - Personale;

VISTA la L. R. n. 48/91, così come modificata ed integrata dalla L. R. n. 30/2000;

VISTI i pareri favorevoli espressi a mente della sopra citata legge, che al presente si allegano, per formarne parte integrante;

VISTO l'esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l'ausilio degli scrutatori;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Lascari detiene partecipazioni come disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 come modificato dal D. Lgs. 100/2017 e analiticamente dettagliata negli allegati A) e B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione rispetto a quanto statuito in sede di revisione ordinaria di cui alla citata deliberazione di C.C. n. 33 del 30.12.2019, cui si rimanda in ordine alle considerazioni ivi espresse;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente Deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui agli Allegati A) e B);
5. Di trasmettere copia della presente Deliberazione alla Corte dei Conti per quanto di competenza;
6. Di comunicare l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione alla Struttura di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, effettuata per alzata di mano e proclamata con l'ausilio degli scrutatori,

VISTI l'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e l'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n. 44/1991

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Letta, approvata e sottoscritta:

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO DOTT.SSA MARTINA
BONANNO

IL PRESIDENTE
F.TO DOTT.SSA CAROLA MAGGIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. SEBASTIANO
EMANUELE FURITANO

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li 29-12-2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sebastiano Emanuele Furitano

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

◆ Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell'art.11, comma 1°, della L.R. 44/91, a partire dal **14 GEN 2021** e che vi rimarrà per 15 giorni.

E' divenuta esecutiva il 29-12-2020

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12 comma 2 L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 29-12-2020



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. SEBASTIANO
EMANUELE FURITANO

—Atto di Consiglio Comunale n. 42 del 29-12-2020 COMUNE DI LASCARI



COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo

P.zza A. Moro n°6 - c.a.p. 90010

CF: 00549740827

tel. 0921/427172 - fax: 0921/427216

Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale

n. ...*12*

del *28.12.2020*

OGGETTO:

Ricognizione ordinaria delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 N. 175 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: - esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
 - ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

(...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una **ricognizione straordinaria** di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Lascari con propria deliberazione adottata dal Consiglio Comunale n. 38 del 29/09/2017, cui si rimanda in ordine alle considerazioni ivi espresse, ha deliberato in merito;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il **31 dicembre di ogni anno** e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n.

175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs.n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.l.gs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: " *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.*"

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: "... *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se, di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di*

effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione."

DATO ATTO che le medesime prescrizioni sopra riportate valgono anche per l'adozione della delibera di revisione ordinaria ex art. 20 del citato D.Lgs. 175/2016;

VISTA la delibera di revisione ordinaria al 30/12/2019 n. 33 prevedendo il mantenimento, per le ragioni ivi illustrate, delle partecipazioni possedute;

ACCERTATO che alla data del 31.12.2019, il Comune deteneva partecipazioni nelle seguenti Società:

- **ECOLOGIA E AMBIENTE s.p.a.** in liquidazione svolgente attività di gestione integrata dei rifiuti ;
 - **"SOCIETA'PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI Palermo-provincia est- (SRR)"** titolare delle attività di cui agli artt.200,202 e 203 del D.Lgs. n. 3.4.2006 n.152 e s.m.i.,come previsto dall'art.8 della L.R. n.9/2010 e con le modalità di cui all'art.15 della medesima Legge;
 - **SOSVIMA s.p.a.**, società di promozione di sviluppo locali;
 - **A.M.A.P. s.p.a.** società per la gestione del servizio idrico integrato;
 - Per completezza, si precisa che il Comune di Lascari ha partecipazioni, non oggetto del presente Piano in quanto trattasi di enti costituiti in forma di consorzio ai sensi degli artt. 2602 e ss. c.c. o di ente pubblico non economico (di conseguenza non rientrano nella fattispecie di cui all'art. 1 del D. Lgs. 175/2016);
 - **GAC – Gruppo Azione Costiera Termini Imerese Golfo di Termini Imerese** società consortile a responsabilità limitata c.f.06187580821;
 - **GAl. Gruppo Di Azione Locale Isc Madonia** società consortile a responsabilità limitata c.f.91006220825;
- ed inoltre,
- **A.T.I. (Assemblea Territoriale Idrica) Palermo** ente pubblico non economico è istituita ai sensi dell'art.3, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2015, n.19, e del Decreto dell'Assessore regionale per l'Energia ed i Servizi di Pubblica Utilità n. 75 del 29 gennaio 2016;

DATO ATTO delle seguenti considerazioni;

- **La S.R.R.Palermo-provincia est**, società consortile per azioni, così come previsto dall'art.8 della l.r.n.9/2010 ha quale oggetto sociale l'esercizio delle funzioni previste dagli articoli 200,202,203 del decreto legislativo 3-aprile2006,n.152, in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, e provvede all'espletamento delle procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all'articolo 15 della l.r.08/04/10 n.9, quindi, società che le norme in materia di ciclo dei rifiuti, a livello nazionale e regionale, considerano obbligatori e a livello di ambito territoriale ottimale;
- **La SOCIETA' ECOLOGIA E AMBIENTE s.p.a** è stata posta in stato di liquidazione. Il percorso normativo ed amministrativo è prescritto dalla L.R. 9/2010 che ha previsto l'istituzione di un nuovo soggetto giuridico avente competenza nella gestione integrata dei rifiuti a livello territoriale di ciascun ATO denominata "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti ATO Palermo Est (SRR). Il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti è svolto nell'ambito dell'ARO costituita fra i comuni di Lascari e Campofelice di Roccella, che, a seguito dell'espletamento di gara, hanno affidato il servizio a impresa esterna. Nessuna valutazione è possibile effettuare in ordine all'alienazione/razionalizzazione della partecipata rimanendo in attesa della conclusione della procedura di liquidazione;
- **AMAP s.p.a.** nel 2015 è subentrata alla fallita APS nella gestione del servizio idrico integrato di 35 comuni già facenti parte dell'ATO 1 Palermo la partecipazione in AMAP spa è stata acquistata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co. 11 della L.R. 4/2015 e non può essere oggetto di alienazione né di misure di razionalizzazione, rientrando nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) e all'art.5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016. Come segnalato dalla stessa società, con nota introitata del 12.09.2017, a) la partecipazione societaria in Amap S.p.A., acquisita nell'anno 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 11 della L.R. n.19/2015, non è oggetto di alienazione e nemmeno delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 26 giugno n.100, rientrando la stessa nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) del citato Decreto Legislativo; b) L'esclusione di detta partecipazione dalle misure di cui sopra, è pure sancita dalla previsione di cui all'art.5, commi 1 e 2 del Decreto sopra citato in quanto la fattispecie in parola è stata attuata in forza di specifica previsione di legge regionale di settore e per il perseguimento delle finalità istituzionali meglio precisate al citato art.4 e non ricade nemmeno in alcuna delle ipotesi previste all'art. 20, comma 2, del predetto D.L.gs. e s.m.i."
- La partecipazione in **SOSVIMA spa**, nell'ambito della revisione straordinaria di cui alla citata delibera di C.C. n. 38 del 29.09.2017, e delle successive revisioni ordinarie di cui alle delibere di C.C. n. 34 del 31.12.2018 e n. 33 del 30.12.2019 cui formalmente si rimanda, è stata mantenuta all'esito di una valutazione operata dal Consiglio Comunale. Ed invero, il Consiglio era stato messo nella condizione di valutare al meglio le due opzioni possibili, ossia quella di restare in SOSVIMA, pienamente legittimata dalla clausola di salvaguardia di cui all'art.26 comma 7 del DLgs 175/2016 ovvero di uscire dalla detta compagine societaria, in considerazione del fatto che la partecipata non rispettava né il limite di cui all'art.20 comma 1) lettera b) del dlgs 175/2016, avendo un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, né il limite di cui all'art.20 comma 1) lettera d) del ripetuto dlgs 175/2016, atteso che il fatturato medio dichiarato (che risulta pari ad euro 10.411,33) del triennio precedente rimane inferiore a 500.000 euro. D'altro canto, si dava atto al Consiglio, che la clausola di salvaguardia di cui all'art.26 comma 7) del d.lgs. 175/2016, come sopra esposta, pareva potersi applicare alla partecipazione del Comune di Lascari in considerazione A) di quanto attestato prima con nota prot.4705 del 15.09.2017 (accelerata al protocollo dell'ente in pari data con il numero 8188) e confermato dopò con nota prot. 7174 del 22.12.2020 accelerata al

protocollo dell'Ente al n. 11103 del 22.03.2020 del Presidente della società, nelle quali si legge che la società "è ancora impegnata nell'ultimazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata: 1) patto territoriale delle Madonie delibera Cipe del 21.03.1997; 2) patto territoriale per l'agricoltura delle Madonie; 3) rimodulazione economie provenienti dalla delibera Cipe del 21.03.1997; 4) APQ sviluppo locale; B) delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 dello Statuto della Società che perimetrano l'oggetto sociale; C) dell'incontrovertibile dato di fatto costituito dall'attività effettivamente svolta dalla Società la cui missione principale è sempre stata quella di favorire lo sviluppo locale. D) dell'ulteriore considerazione che la società è attualmente impegnata nello svolgimento delle attività successive all'avvenuto finanziamento (con DPCM 25.05.2016 e delibera CIPE del 03.03.2017) dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane (si vedano in tal senso le note di SO.SVI.MA Spa prott.4884 del 02.12.2016, 5255 del 27.12.2016, 1099 del 08.03.2017 e 4826 del 20.09.2017);

Detti progetti, comunque, testimoniano dell'attività effettivamente svolta dalla società, sebbene a stretto rigore potrebbero non rientrare nella clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7) del d.lgs.175/2016 che, configurando un'eccezione rispetto alla regola generale della dimissibilità delle partecipazioni che rientrano nelle ipotesi dell'art. 20 comma 1) del d.lgs 175/2016, non è suscettibile di estensione analogica ai sensi dell'art. 4 delle *disposizioni* preliminari al codice civile (in altri termini, la clausola di salvaguardia non è applicabile al di fuori dei progetti finanziati con la delibera Cipe del 21.03.1997). Nel 2018, inoltre, la società SOSVIMA ha modificato modello di amministrazione passando ad un sistema di Amministratore Unico, e, di conseguenza, il numero di amministratori è, ormai, inferiore al numero dei dipendenti, rispettando il requisito di cui all'art. 20 comma 1) lettera b) del d.lgs 175/2016 (TUPS).

D'altro canto, rimangono invariate le considerazioni circa l'applicabilità della clausola di salvaguardia di cui al citato art. 26 co. 7 TUSP, stante che le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, come sopra descritto, sono tutt'ora in corso.

VALUTATE, pertanto, la tipologia e le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO, altresì, del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che l'esito *della ricognizione ordinaria* comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

RILEVATO che il Dipartimento del Tesoro di concerto con la Corte dei Conti, con nota in data 21 novembre 2018 ha pubblicato le Linee Guida con cui ha fornito a tutte le Amministrazioni interessate indicazioni per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n.175/16;

VISTA la deliberazione n. 6 del 31 luglio 2019 la Sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta ha messo in evidenza quanto era stato sottoscritto, in data 25 maggio 2016, nel "Protocollo di intesa per l'acquisizione unitaria dei dati anagrafici e contabili relativi agli organismi partecipati e successivo invio ai sistemi conoscitivi della Corte dei Conti", tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei conti, adottate, in data 21 novembre 2018, specifiche: "Linee guida Dipartimento del tesoro – Corte dei conti", art. 20 d.lgs n. 175/2016. Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 dl 90/2014. ⁵

Nella medesima deliberazione la Sezione valdostana chiarisce quali sono i nuovi modelli d'allegare e precisamente:

a) il modello da allegare agli atti deliberativi degli Enti locali e da inviarle è quello "standard" predisposto dalla Sezione delle autonomie, al fine di agevolare la rispettiva attività di controllo;

b) il singolo Ente dovrebbe, quindi, dapprima compilare tale modello e successivamente le schede contenute nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro. Le modalità di calcolo del fatturato conseguito dalle società partecipate nell'ultimo triennio, sono definite con deliberazione 28 marzo 2017, n. 54, con la quale il giudice emiliano ha precisato che, specie in relazione all'art. 2425 del codice civile, il termine fatturato, utilizzato dal legislatore, è da intendersi quale ammontare complessivo dei ricavi da vendite e da prestazioni di servizio realizzati nell'esercizio, integrati da altri ricavi e proventi conseguiti e al netto delle relative rettifiche. Tutto ciò detto è necessario che codesto spettabile organismo trasmetta, anche mediante indicazione del link di collegamento al proprio sito, i dati necessari per consentire al Comune di Lascari di procedere con l'adempimento, che, come si ricava dalle schede di compilazione fornite dal Corte dei Conti ai fini della ricognizione, sono i seguenti:

Forma giuridica e stato attuale della società/organismo partecipato;

Settore di attività con codice ATECO;

Risultato di esercizio ultimi 5 anni (bilancio approvato, risultato e fatturato per ogni anno);

Relazione annuale redatta a chiusura dell'esercizio, sulla governante societaria, che dia conto degli strumenti di governo e di controllo adottati o motivazione della mancata adozione;

Nr. dipendenti e costo personale;

Nr. componenti del cda e compensi (trattamento economico complessivo) e nr. componenti e compensi dell'organo di controllo;

Detenzione di partecipazioni di società o altri organismi partecipati e quota;

L'esistenza di un piano industriale quinquennale e l'eventuale approvazione.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati A) e B) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO della Deliberazione della Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna n. 3/2018/VSGO in ordine alla non obbligatorietà del parere del Revisore dei Conti, per le motivazioni ivi espresse;

PROPONE

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante dell'atto;

DI APPROVARE la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Lascari detiene partecipazioni come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 175/2016 come modificato dal d.lgs. 100/2017 e analiticamente dettagliata negli allegati A) e B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione rispetto a quanto statuito in sede di *revisione ordinaria* di cui alla citata deliberazione di *C.C. n.33 del 30/12/2019*, cui si rimanda in ordine alle considerazioni ivi espresse;


DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;


DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui agli Allegati A) e B);

DI TRASMETTERE copia della presente alla Corte dei Conti per quanto di competenza;

DI COMUNICARE l'esito della revisione di cui alla presente deliberazione alla Struttura di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it/>;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Sindaco
Franco SCITTINO


Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Francesco Ippolito




COMUNE DI LASCARI

Città Metropolitana di Palermo
P.zza A. Moro n°6 – c.a.p. 90010
tel. 0921/427172 – fax: 0921/427216
CF: 00549740827

ALLEGATO "A" alla delibera di C.C. n. _____ del _____

RELAZIONE SULLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 3, POSSEDUTE DALL'ENTE ALLA DATA DEL 31.12.2019.

Con delibera di C.C. n. 38 del 29.09.2017 è stato approvato il piano di **revisione straordinaria delle partecipate** ex art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e con delibere C.C.n. 34 del 31/12/2018 e n. 33 del 30.12.2019 sono stati approvati i piani di **revisione ordinaria delle partecipate**, con le seguenti risultanze:

1. **ECOLOGIA E AMBIENTE spa IN LIQUIDAZIONE** - misura di razionalizzazione: partecipazione obbligatoria per legge, la partecipata è in stato di liquidazione;
2. **S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PROVINCIA EST** - misura di razionalizzazione: partecipazione obbligatoria per legge;
3. **SOSVIMA spa** misura di partecipazione: mantenimento. Sussistenza dei requisiti di cui all'art. 26 co. 7 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. (TUSP). Coerenza con le finalità dell'Amministrazione
4. **AMAP spa** – mantenimento. Partecipazione obbligatoria ex lege.

I dati relativi alle partecipazioni oggetto della **ricognizione ordinaria al 31/12/2018**, sono stati inoltrati alla Struttura di monitoraggio secondo le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portalesoro.mef.gov.it/>;

Si **procede**, pertanto, alla valutazione delle eventuali misure di razionalizzazione, e alla verifica di quali società rientrano pienamente nel quadro normativo di cui al D.lgs. 175/2016 e quali, invece, debbono essere oggetto di dismissione.

1. **ECOLOGIA E AMBIENTE spa IN LIQUIDAZIONE** - Esito della ricognizione: **mantenimento**. Partecipazione obbligatoria per legge; l'Ente è in stato di liquidazione..
2. **S.R.R. SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE RIFIUTI PALERMO PALERMO PROVINCIA EST** - Esito della ricognizione: **mantenimento**. Ente istituito per volontà del legislatore regionale (L.R. 9/2010) e, pertanto, obbligatoria *ex lege*
3. **SOSVIMA spa** Esito della ricognizione: **mantenimento**. Sussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 co. 7 T.U.S.P. La partecipata non rispettava né il limite di cui all'art. 20 comma 1 lettera b) del dlgs 175/2016, avendo un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, né il limite di cui di cui all'art. 20 comma 1 lettera d) del ripetuto dlgs 175/2016, atteso che il fatturato medio dichiarato (che nel 2019 risulta pari ad euro 139.477,00) del triennio precedente rimane inferiore a 500.000 euro. D'altro canto, si dava atto al Consiglio, che la clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del dlgs 175/2016, come sopra esposta, pareva potersi applicare alla partecipazione del Comune di

Lascari in considerazione A) di quanto attestato quanto attestato prima con nota prot.4705del15.09.2017(acclarata al protocollo dell'ente in pari data con il numero 8188) e confermato dopo con nota prot. 7174 del 22.12.2020 acclarata al protocollo dell'Ente al n. 11103 del 22.03.2020 del Presidente della società, nellaqualisi legge che la società "è ancora impegnata nell'ultimazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata: 1) patto territoriale delle Madonie delibera Cipc del 21.03.1997; 2) patto territoriale per l'agricoltura delle Madonie; 3) rimodulazione economie provenienti dalla delibera Cipc del 21.03.1997; 4) APQ sviluppo locale; B) delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del Statuto della Società che perimetrano l'oggetto sociale; C) dell'incontrovertibile dato di fatto costituito dall'attività effettivamente svolta dalla Società la cui mission principale è sempre stata quella di favorire lo sviluppo locale. D) dell'ulteriore considerazione che la società è attualmente impegnata nello svolgimento delle attività successive all'avvenuto finanziamento (con DPCM 25.05.2016 e delibera CIPF del 03.03.2017) dei progetti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane (si vedano in tal senso le note di SO.SVIMA Spa prott. 4884 del 02.12.2016, 5255 del 27.12.2016, 1099 del 08.03.2017 e 4826 del 20.09.2017); Detti progetti comunque testimoniano dell'attività effettivamente svolta dalla società, sebbene a stretto rigore non paiano rientrare nella clausola di salvaguardia di cui all'art. 26 comma 7 del d.lgs. 175/2016 che, configurando un'eccezione rispetto alla regola generale della dismissibilità delle partecipazioni che rientrano nelle ipotesi dell'art. 20 comma 1 del dlgs 175/2016, non è suscettibile di estensione analogica ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile (in altri termini, la clausola di salvaguardia non è applicabile al di fuori dei progetti finanziati con la delibera Cipc del 21.03.1997).

Nel 2018 la società SOSVIMA ha modificato modello di amministrazione passando ad un sistema di Amministratore Unico, e, di conseguenza, il numero di amministratori è, ormai, inferiore al numero dei dipendenti, rispettando il requisito di cui all'art. 20 comma 1 lettera b) del dlgs 175/2016 (TUSP).D'altro canto, rimangono invariate le considerazioni circa l'applicabilità della clausola di salvaguardia di cui al citato art. 26 co. 7 TUSP, stante che le iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione degli strumenti di programmazione negoziata, come sopra descritto, sono tutt'ora in corso.

4. AMAP spa. Esito della ricognizione: **mantenimento**. AMAP s.p.a. nel 2015 è subentrata alla fallita APS nella gestione del servizio idrico integrato di 35 comuni già facenti parte dell'ATO 1 Palermo la partecipazione in AMAP spa è stata acquistata ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 co. 11 della L.R. 4/2015 e non può essere oggetto di alienazione né di misure di razionalizzazione, rientrando nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) e all'art.5, commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016. Come segnalato dalla stessa società, con nota introitata del 12.09.2017, a) la partecipazione societaria in Amap S.p.A., acquisita nell'anno 2016 ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 11 della L.R. n.19/2015, non è oggetto di alienazione e nemmeno delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 26 giugno n.100, rientrando la stessa nella categoria di cui all'art. 4, commi 1 e 2 lettera a) del citato Decreto Legislativo; b) L'esclusione di detta partecipazione dalle misure di cui sopra, è pure sancita dalla previsione di cui all'art.5, commi 1 e 2 del Decreto sopra citato in quanto la fattispecie in parola è stata attuata in forza di specifica previsione di Legge regionale di settore e per il perseguimento delle finalità istituzionali meglio precisate al citato art.4 e non ricade nemmeno in alcuna delle ipotesi previste all'art. 20, comma 2, del predetto D.Lgs. e s.m.i."

Il Responsabile dell'Area Affari Generali - Personale

Francesco Inpolito
Francesco Inpolito



SO.SVI.MA SpA

Sede Legale: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA)

*Tel 0921/563005 Sito Internet: www.sosvima.com E-mail
sosvima@gmail.com; sosvima.agenzia@pec.it*

Prot. N. 7174 del 22.12.2020

Spett.le Comune di Lascari

Oggetto: Attestazione compiti istituzionali ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.Lgs. 175/ 2016 per razionalizzazione periodica delle Società partecipate - Anno 2020

In riferimento a quanto in oggetto, con la presente si attesta quanto segue:

- Per quanto attiene allo svolgimento dei compiti istituzionali previsti dal D.M. 320/2000, la società è ancora impegnata nell'ultimazione delle iniziative imprenditoriali ed infrastrutturali discendenti dall'attivazione dei seguenti strumenti di programmazione negoziata:
 1. Patto Territoriale delle Madonie, Delibera CIPE del 21/03/97;
 2. Patto Territoriale per l'Agricoltura delle Madonie;
 3. Rimodulazione economie provenienti dalla Delibera CIPE del 21/03/1997;
 4. APQ "Sviluppo Locale";

Cordiali saluti.

*L'Amministratore Unico
Alessandro Ficile*



Sede Legale : Viale Risorgimento 13/B. - 90020 Castellana Sicula (PA)

Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Palermo al N° 202607 - P.IVA 04533490829

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53. L. 142//90,
RECEPITA DALLA L. R. N. 48/91
MODIFICATA DALL'ART. 12 DELLA L. R. N. 30 /00
ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:


SERVIZIO/UFFICIO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: **Favorevole**

Lascari, li 22 DIC 2020

Il Responsabile dell'Area Affari Generali Personale

Francesco Ippolito



UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

favorevole

Lascari, li 22 DIC 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Caterina Mancini